



**Sull'impossibilità di far valere, di fronte alle SS. UU. della Suprema Corte, la mancata rimessione da parte del Consiglio di Stato di una questione pregiudiziale dinnanzi al Corte di Giustizia dell'U.E.**

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 7183/2015 R. G. proposto da:  
SVILUPPO AGROALIMENTARI ITALIA 2007 S.R.L., in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Nico Moravia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, n. 78 (studio Pavia e Ansaildo);  
- ricorrente -

contro

COMUNE DI CAMERATA PICENA, in persona del Sindaco pt. rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Tiberi e Alberto Fantini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7;

- controricorrente -

nonchè contro

REGIONE MARCHE;

REGIONE MARCHE - SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE PROVINCIA DI ANCONA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4727, depositata in data 22 settembre 2014;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 15 novembre 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l'avv. Moravia;

sentito per il controricorrente l'avv. Tiberi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con decreto in data 22 giugno 2012 il Dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi della Regione Marche, la società Sviluppo Agroalimentari Italia 2007 S.r.l. (d'ora in poi, per brevità, Sviluppo), era stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, a realizzare un impianto di produzione elettrica da biogas, con le relative infrastrutture e le opere connesse da ubicare nel Comune di Camerata Picena, della potenza nominale di 999 kWe.

2. Con sentenza n. 559 del 2013 il Tar Marche-Ancona accoglieva il ricorso proposto dal Comune di Camerata Picena, con il quale era stata impugnata detta autorizzazione. In particolare, il Tribunale amministrativo riteneva fondata la censura con cui era stata dedotta l'illegittimità del provvedimento sotto il profilo della mancata sottoposizione del progetto alla valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), affermando che doveva trovare applicazione lo ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2013, che aveva dichiarato l'illegittimità della norma contenuta

nell'art. 24, comma 1, legge reg. Marche n. 20/2011, la quale espressamente esonerava dalla procedura di V.I.A. gli impianti di potenza nominale termica inferiore alla soglia di 3 MWt.

3. Con sentenza depositata in data 22 settembre 2014 il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli proposti dalla società Sviluppo, nonché, in via incidentale, dal Comune di Camerata Picena.

3.1. E' stato rilevato che la decisione di prima grado aveva correttamente applicato il principio secondo cui la legittimità del provvedimento ad istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non a quello della presentazione dell'istanza. In riferimento al caso in esame è stata quindi affermata la necessità di espletare la V.I.A., in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 93/2013, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla l. r. n. 3 del 2012, nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale e a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla Direttiva 13 Dicembre 2011, n. 201 1/92/UE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", aveva in realtà travolto l'intera legge reg. Marche n. 3/2012, che, essendo entrata in vigore nelle more del giudizio inerente al procedimento amministrativo, risultava, in ossequio al principio del tempus regit actum, applicabile ratione temporis al provvedimento autorizzatorio, rilasciato all'odierna appellante, con conseguente efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale che aveva interessato la predetta legge.

4. Né la doverosità della suddetta valutazione poteva essere esclusa in base alla circostanza che il progetto fosse, comunque, conforme alle prescrizioni della direttiva n. 92/11 UE, essendo stati esaminati nel progetto e valutati nella Conferenza di servizi, nonché nel provvedimento finale, tutti gli aspetti previsti dalla direttiva stessa, poiché la V.I.A. è un procedimento dalle caratteristiche peculiari, che non consente di essere surrogato da valutazioni effettuate ad altri fini.

5. In riferimento alla norma contenuta nell'art. 24, comma 1, legge reg. Marche n. 20 del 2011, che, espressamente, esonerava dalla procedura di VIA gli impianti di potenza nominale termica inferiore alla soglia di 3 MWt. , il Consiglio di Stato ha osservato che il contrasto di tale disposizione con la direttiva comunitaria n. 92/2011 UE avrebbe comunque comportato la disapplicazione di detta disposizione, anche perché, alla luce dei principi di precauzione e dell'azione preventiva, propri del diritto comunitario, sanciti all'art. 191 del T.F.U.E., la V.I.A. non può escludersi sulla semplice base della soglia di potenza.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Sviluppo, prospettando, con unico motivo di censura, illustrato da memoria, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo.

7. Il Comune di Camerata Picena resiste con controricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente deduce eccesso di potere per superamento dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo, con particolare riferimento al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, senza per altro addurre alcuna ragione giustificatrice, ancorché tale rinvio fosse stato più volte sollecitato nel corso del giudizio di merito.

2. Viene richiamata la decisione della Cedu 8 aprile 2014, Dhabhi CI Italia, nella quale è stato affermato che i giudici nazionali le cui decisioni non prevedono ricorsi giurisdizionali di diritto interno sono tenuti, quando rifiutano di sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del diritto dell'UE sollevata dinanzi ad essi, a motivare il loro rifiuto rispetto alle eccezioni previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, indicando, dunque, le ragioni per le quali essi ritengono che la questione non sia pertinente, o che la disposizione di diritto dell'UE in causa sia già stata oggetto di interpretazione da parte della CGUE, o ancora che l'applicazione corretta del diritto dell'UE si impone con una evidenza tale da non lasciare posto ad alcun ragionevole dubbio.

2.1. Comportando tale omissione la violazione dell'art. 6 Cedu, la ricorrente sostiene che il rifiuto immotivato del rinvio pregiudiziale non attiene ai limiti interni della giurisdizione, ma, negando in

radice la possibilità di integrazione del giudice nazionale con quello europeo, priva il cittadino comunitario di una prerogativa essenziale che connota il suo diritto di cittadinanza.

2.2. Con riferimento al caso deciso nella sentenza impugnata, si rappresenta che, in base alla giurisprudenza comunitaria formatasi in merito alla direttiva n. 92/2011 UE, è consentito agli Stati membri introdurre soglie o criteri di esenzione da V.I.A., purché fondati non su un mero aspetto dimensionale, bensì sulla natura, ubicazione e dimensione dei progetti, tenendo conto dei criteri pertinenti dell'all. III della direttiva. Sotto tale profilo si evidenzia come l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale sulla base dell'alimentazione a biomasse, così come disposta dalla legislazione regionale delle Marche, non appariva, anche alla luce degli altri parametri fondati sulla localizzazione e sulla scarsa significatività dell'impatto, incompatibile con la disciplina europea e poneva l'esigenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.3. Si chiede, pertanto, che questa Corte, previa cassazione della sentenza impugnata, disponga direttamente il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE, proponendo il quesito interpretativo circa la compatibilità con la citata direttiva n. 92/2011 UE della legislazione regionale che disponga l'esonero dalla procedura di verifica di impatto ambientale di una tipologia di impianti da fonte energetiche rinnovabili individuata sulla base della natura dell'alimentazione (biomasse o biogas da biomasse), sulla localizzazione del progetto al di fuori di aree protette e sulla soglia di potenza di quella sola specifica tipologia di impianto.

2.4. In via subordinata si chiede la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Consiglio di Stato, affinché disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia del Lussemburgo non configura una questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione del giudice amministrativo, visto che tale Corte, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (Cass., Sez. U, 5 luglio 2013, n. 16886; Cass., Sez. U, nn.2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16).

4. Né il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell'Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi (Cass. Sez. Un., 8 luglio 2016, n. 14042).

5. Mette conto di rilevare come il richiamo ai limiti istituzionali della Corte di legittimità sia già stato ritenuto idoneo dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo a giustificare l'impossibilità di un più penetrante sindacato sulla sentenza del Consiglio di Stato, proprio nel caso di omesso rinvio alla Corte di giustizia della Unione Europea (Corte eur. dir. Uomo, IV sez., 8 settembre 2015, Wind Telecomunicazioni spa c/ Italia, ric. n. 5159/14; cfr. Cass. Sez. U., n. 14042 del 2016, cit.).

6. In conclusione, non risultano violati i limiti esterni della giurisdizione, nemmeno sotto il profilo della compressione o violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00, cui euro 5.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Roma, 15 novembre 2016.

Il Consigliere est.

Il Presidente